

Soggetti obbligati**Platea dei soggetti obbligati***(articolo 3, comma 5)*

Rientrano nella platea dei **destinatari degli obblighi antiriciclaggio**:

- › i **soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche e di opere d'arte** o che agiscono in qualità di **intermediari** nel commercio delle opere medesime;
- › i soggetti che **conservano o commerciano opere d'arte** ovvero **che agiscono da intermediari** nel commercio delle stesse, all'interno di porti franchi;
- › gli **agenti d'affari** che agiscono in qualità di **intermediari nella locazione di un bene immobile**;
- › i **prestatori di servizi di portafoglio digitale e cambiavalute** di monete virtuali.

Soggetti obbligati e proprie succursali*(articolo 3, comma 9-bis)*

I soggetti obbligati assicurano che **le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali** di recepimento della normativa europea antiriciclaggio.

Autorità di vigilanza di settore**Compiti***(articolo 7, comma 4-bis)*

Le autorità di vigilanza di settore:

- › impartiscono alla capogruppo **disposizioni concernenti il gruppo o i suoi componenti**, in relazione all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- › **effettuano ispezioni e richiedono l'esibizione di documenti** e atti necessari.

Cooperazione tra autorità operanti in diversi Stati*(articolo 7, comma 4-ter)*

In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore **cooperano** con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui **sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo**.

Richieste di accertamenti rivolte ad altre autorità operanti in altri Stati*(articolo 7, comma 4-quater)*

Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere **alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti** presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, **stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità di verifica**.

Ispezioni in Italia richieste da autorità estere*(articolo 7, comma 4-quinquies)*

Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, **possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia.**

Forme di collaborazione tra autorità di settore*(articolo 7, comma 4-sexies)*

Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, definiscono **forme di collaborazione e coordinamento, istituiscono collegi di supervisori e partecipano ai collegi istituiti da altre autorità.**

Organismi di autoregolamentazione**Relazione annuale e contenuto***(articolo 11, comma 4-bis)*

Gli organismi di autoregolamentazione pubblicano **una relazione annuale** contenente il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie adottate dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il numero e la tipologia di misure disciplinari adottate nei confronti dei rispettivi iscritti.

Poteri dell'autorità giudiziaria*(articolo 12, comma 7-bis)*

L'autorità giudiziaria può richiedere al **Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia**, i risultati degli **approfondimenti investigativi** svolti sulle segnalazioni di **operazioni sospette.**

Cooperazione internazionale**Scambio di informazione***(articolo 13)*

Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, per assicurare **lo scambio di informazioni e l'assistenza** necessari al perseguimento delle finalità di cui al decreto. Tali autorità collaborano **nell'ambito della cooperazione internazionale**, scambiandosi le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione.

Scambio Uif-Fiu*(articolo 13-bis, comma 1)*

La Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) può scambiare informazioni e collaborare con le **Financial Intelligence Unit (Fiu)** per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti

Altre forme di collaborazione*(articolo 13-ter, comma 1)*

Le autorità di vigilanza di settore collaborano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni.